



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

TRENTINO



Consiglio delle
autoronomie locali
della provincia di Trento

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2024 - integrazione -

Trento, 11 luglio 2024

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e comuni in materia di finanza locale;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali";
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- visto l'art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;
- tenuto conto dell'intervenuta approvazione dello schema di integrazione del Protocollo di finanza locale 2024 da parte del Consiglio delle Autonomie locale nella seduta del 08 luglio 2024 e della Giunta provinciale nella seduta del 10 luglio 2024;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia

Maurizio Fugatti

L'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali

Giulia Zanotelli

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie

Paride Gianmoena

sottoscrivono la seguente

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2024

1. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE

1.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Le parti prendono atto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024 (depositata in data 18 aprile 2024), ha sancito l'incostituzionalità della normativa I.MU. (art. 9 comma 1 del D.L.vo n. 23/2011) nella parte in cui assoggettava, fino al 2023, all'imposta municipale propria *“gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”*.

La pronuncia della Corte è basata sul principio dello spossessamento sostanziale del soggetto passivo rispetto all'immobile nel caso di occupazione abusiva da parte di terzi debitamente denunciata in sede penale.

Ai fini IM.I.S. la sentenza pone, quindi, un principio basato sulla materia penale che non può essere disconosciuto. Di conseguenza, appare indispensabile procedere al recepimento del principio stesso sancito dalla Corte Costituzionale con apposita norma da proporre al Consiglio Provinciale. La norma dovrà essere predisposta, in modo coordinato con la complessiva normativa IM.I.S., per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione da parte del contribuente della situazione che costituisce presupposto dell'esenzione. Si concorda inoltre che dovrà essere formulata una disposizione normativa per garantire ai contribuenti interessati il diritto a chiedere il rimborso dell'imposta versata nei cinque anni precedenti.

Sotto il profilo finanziario le parti danno atto che nessun onere ricade sul bilancio provinciale, né per l'esenzione dal 2024 né per gli eventuali rimborsi di periodi d'imposta precedenti, in quanto la norma non discende da scelta amministrativa della Provincia ma dall'applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale.

1.2 FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' - RISORSE AGGIUNTIVE

Preso atto che alcuni comuni manifestano difficoltà nella gestione della parte corrente del bilancio relativa al funzionamento dell'ente nonché all'erogazione di un adeguato livello di offerta dei servizi ai propri cittadini, le parti condividono di destinare Euro 800.000,00.=, derivanti da economie sul fondo specifici servizi comunali, all'integrazione del fondo perequativo dei Comuni che manifestano un ridotto margine di parte corrente, individuati sulla base dei criteri descritti nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente documento.

1.3 RISORSE PER RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DI COMUNI E COMUNITA' DEGLI ONERI CONTRATTUALI

La Giunta provinciale si impegna a rendere disponibili sul bilancio provinciale le risorse per la copertura dell'ammontare complessivo degli arretrati contrattuali e degli altri oneri connessi alla

chiusura contrattuale 2022-2024 del personale di Comuni e Comunità, nonché del rinnovo del contratto collettivo provinciale 2025-2027 nelle misure previste, in relazione parametrica all'incidenza del monte salari del personale di Comuni e Comunità rispetto al monte salari complessivo del comparto pubblico provinciale, secondo le finalizzazioni di cui al Protocollo di data 28 giugno 2024.

Si rinvia a successivi provvedimenti, da assumere d'intesa tra le parti, la definizione dei criteri di riparto delle risorse sopra indicate.

1.4 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024 il Fondo in oggetto era stato quantificato in Euro 71.689.000,00, distinti tra le singole quote che lo compongono come sotto riportato. Nel corso dell'esercizio, in applicazione dei criteri attualmente vigenti e dal confronto con le strutture provinciali competenti per materie, per alcune quote si sono rilevate delle eccedenze, mentre per altre si sono evidenziate delle maggiori esigenze, come di seguito riportato:

Tipologia trasferimento	Importo iniziale	Importo aggiornato
Servizio di custodia forestale	5.850.000.-	5.500.000.-
Gestione impianti sportivi	400.000.-	400.000.-
Servizi socio-educativi per la prima infanzia	29.915.000.-	30.515.000.-
Trasporto turistico	1.520.000.-	1.986.000.-
Trasporto urbano ordinario	24.319.000.-	27.132.000.-
Servizi integrativi di trasporto turistico	-	910.000.-
Polizia locale	6.200.000.-	6.200.000.-
Polizia locale: quota consolidamento progetti sicurezza urbana	405.000.-	405.000.-
Polizia locale: oneri contrattuali	2.550.000.-	1.500.000.-
Progetti culturali di carattere sovracomunale	500.000.-	500.000.-
Servizi a supporto di patrimonio dell'umanità UNESCO	30.000.-	30.000.-
Totale	71.689.000.-	75.078.000.-

Si conferma, come condiviso nei precedenti Protocolli d'intesa che le eventuali eccedenze sulle singole quote, fatta eccezione per quella relativa ai servizi integrativi di trasporto turistico, possono essere utilizzate, qualora necessario, per compensare maggiori esigenze nell'ambito del medesimo Fondo o del Fondo perequativo.

Nello specifico, nel corso del 2024 si sono infatti manifestate le seguenti necessità connesse alle quote sotto evidenziate:

- **servizi socio-educativi per la prima infanzia:** le parti concordano di aumentare, a partire dall'anno in corso, l'importo del trasferimento standard per ora fruita relativa al servizio di tagesmutter, fissato nel paragrafo 4 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1212 di data 7 luglio 2023. Tale trasferimento viene rideterminato in Euro 4,60, corrispondente alla percentuale di incremento del servizio asilo nido (2,78 %) effettuata in sede di Integrazione al Protocollo d'intesa per il 2023.

L'applicazione del nuovo trasferimento orario verrà effettuato con l'assegnazione del saldo per l'anno 2024, che verrà quantificato sulla base dei dati trasmessi dagli enti locali entro il prossimo mese di settembre. La maggior spesa derivante dall'applicazione di tali criteri viene assorbita dalle risorse già disponibili, tenendo conto anche dei risparmi di spesa su altre quote.

Al riguardo le parti condividono i nuovi criteri di riparto individuati nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente documento;

- **servizi integrativi di trasporto turistico:** in attuazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024, l'importo dell'imposta provinciale di soggiorno da destinare a tali finalità viene quantificato in Euro 910.000, da suddividere tra gli ambiti della Val di Fiemme e Val di Cembra, Val di Sole e di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Le parti ribadiscono che tali risorse devono essere obbligatoriamente destinate alle funzioni di integrazione dei servizi di mobilità collettiva e devono essere riferite agli ambiti territoriali sopra elencati. Le eventuali eccedenze sulle singole quote costituiscono risorse da destinare alla medesima finalità e nel medesimo ambito per gli anni successivi;
- **servizio trasporto urbano ordinario:** in data 6 maggio 2022 è stata avviata una procedura inerente alla verifica fiscale ai fini Iva a carico della società Trentino Trasporti Spa (attualmente riguarda le annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021). In tal sede, la Guardia di Finanza ha verificato l'applicazione ai fini Iva delle erogazioni pubbliche percepite da Trentino Trasporti Spa per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, da parte della Provincia Autonoma di Trento e di alcuni Comuni del Trentino. Il controllo ha evidenziato, secondo la tesi dei verificatori, la mancata applicazione dell'Iva su somme che sono state classificate dalla Società come contributo non rilevante ai fini IVA ex art. 2 co.3 lett. a) del DPR 633/1972, ma che sono state riclassificate dai verificatori come corrispettivo imponibile ai sensi degli artt. 3 e 13 del medesimo Decreto.

Sono stati quindi emessi i Processi Verbali di Constatazione e a seguire una azione legale da parte di Trentino trasporti volta al pieno riconoscimento delle ragioni della Società, nonché alla tutela degli interessi degli Enti Soci, che conduca da un lato al completo ristabilimento dell'operatività del modello di contribuzione finora utilizzato negli affidamenti dei servizi prodotti da Trentino Trasporti, e dall'altro alla ripetizione di tutti gli importi nel frattempo versati a titolo di IVA.

L'assemblea dei soci, convocata in data 30 maggio 2023 per fornire un'informativa completa sulla vicenda in oggetto, considerate le conseguenze sugli Enti Soci, ha dato mandato pieno alla Società affinché provveda alla prosecuzione dell'azione legale instaurata per l'annualità anno d'imposta 2016 e l'eventuale instaurazione del contenzioso che si rendesse necessario per le ulteriori annualità oggetto di accertamento.

Tutto ciò comporta per gli Enti soci affidanti servizi a Trentino trasporti il versamento dell'IVA.

A tal fine le parti condividono di rendere disponibili le seguenti risorse (già incluse nella quantificazione delle quote del fondo specifici servizi di cui sopra) da assegnare agli Enti beneficiari del trasferimento relativo al trasporto urbano (ordinario e turistico) per l'annualità 2024:

- Euro 466.000.= per la corresponsione dell'IVA per la quota relativa al trasporto urbano turistico;
- Euro 2.813.000.= per la corresponsione dell'IVA per la quota relativa al trasporto urbano ordinario.

Resta inteso che, qualora il contenzioso si concluda con esito favorevole per la società Trentino Trasporti S.p.A, con conseguente ripetizione degli importi nel frattempo versati a titolo di IVA, gli Enti beneficiari si impegnano alla restituzione delle somme assegnate dalla Provincia per il medesimo titolo, anche attraverso recupero a valere su altre somme assegnate sui Fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale.

- **servizio di polizia locale:** si conferma l'impegno previsto al paragrafo 2.5.1 del Protocollo d'intesa per il 2024 in merito alla necessità di rivedere, in vista della prossima manovra finanziaria, gli attuali criteri connessi al riparto della quota polizia locale.

2. RISORSE PER INVESTIMENTI

2.1 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI

Le parti concordano sull'opportunità di destinare una quota pari a **60 milioni di Euro** al Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all'articolo 11 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m..

Una quota di tali risorse, pari a **9 milioni di Euro**, sarà ripartita tra i Comuni che conferiscono risorse al Fondo di solidarietà 2024, sulla base dei criteri già condivisi con la deliberazione n. 629 di data 28 aprile 2017. La restante quota verrà ripartita tra tutti i Comuni sulla base dei medesimi criteri già utilizzati per i precedenti riparti.

2.2 FONDO DI RISERVA

Si rendono disponibili **17 milioni di Euro** da destinare ad interventi di natura urgente finanziabili sul Fondo di riserva di cui al comma 5 dell'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m sulla base dei criteri già condivisi.

2.3 FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEVANZA PROVINCIALE

2.3.1 EDILIZIA SCOLASTICA DI COMPETENZA COMUNALE E ASILI NIDO

Le parti condividono la necessità di proseguire nel finanziamento di interventi afferenti l'edilizia scolastica comunale e gli asili nido, con particolare riferimento a quelli destinati a dare funzionalità alle strutture e garantire la messa a norma delle stesse e i servizi ad esse connesse.

Si rende disponibile, a tal fine, un ammontare complessivo pari a **10 milioni di Euro** destinato agli interventi individuati come prioritari ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 16 della Legge Provinciale n. 36/93 e s.m.

Con apposito provvedimento da assumere d'intesa, le parti condivideranno i criteri per l'individuazione delle priorità di intervento, le modalità di presentazione delle domande, di effettuazione dell'istruttoria e i criteri di determinazione della spesa ammissibile.

2.4 PROSPETTIVA

Le parti si impegnano, nell'ambito delle prossime manovre finanziarie e compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio provinciale, a considerare i fabbisogni emergenti su settori specifici, quali ad esempio l'edilizia scolastica comunale e il sistema idrico integrato, al fine della definizione e della quantificazione dei diversi fondi destinati al sostegno della spesa di investimento dei Comuni.

3. EROGAZIONE DEI SALDI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

L'attuale disciplina in materia di erogazione dei saldi dei contributi per investimenti, definita dal punto c.3) dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1327/2016 e s.m., stabilisce che una volta esperita positivamente da parte della struttura competente, la verifica della documentazione inviata ai fini della rendicontazione, l'Ente locale provvede all'inserimento della richiesta di erogazione del saldo nel fabbisogno mensile. Ai sensi della lettera c.1) del medesimo allegato 1, l'importo richiesto nell'ambito del fabbisogno mensile viene erogato da Cassa del Trentino S.p.A. solo qualora lo stesso, sommato agli eventuali investimenti finanziari di liquidità dichiarati dall'Ente, sia superiore alla giacenza di cassa sul conto di tesoreria.

In molti casi il limitato ammontare dei saldi dei contributi per investimenti non consente l'effettiva erogazione da parte di Cassa del Trentino S.p.A., rendendo necessario il mantenimento a bilancio del relativo residuo attivo, anche inerente ad annualità pregresse.

Al fine di semplificare tale procedura, le parti concordano di introdurre una modifica al punto c.3) dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1327/2016 e s.m., secondo la quale i saldi dei contributi per investimenti di ammontare non superiore a 50.000 Euro, una volta esperita positivamente da parte della struttura competente la verifica della documentazione inviata ai fini della relativa rendicontazione ed eseguita la rilevazione nell'applicativo CdTn, siano erogati automaticamente da Cassa del Trentino S.p.A. senza l'inserimento degli stessi nella richiesta di fabbisogno mensile e a prescindere dalla verifica della situazione di liquidità dell'ente.

4. ALTRI IMPEGNI

4.1

Sono contabilizzate sul bilancio provinciale le risorse pari a 580.000 Euro derivanti dalla Regione Trentino Alto Adige ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e destinate all'assegnazione al Consorzio dei Comuni Trentini definita al punto 11.2 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024.

4.2

Per quanto concerne il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali, le parti condividono di prevedere la possibilità di concludere apposite intese "verticali" ai sensi dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012 tra la Provincia ed enti locali finalizzate alla realizzazione degli investimenti finanziati a valere sulla misura M2C4-I4.2 del PNRR.

Rimane, in ogni caso, possibile ricorrere all'indebitamento da parte degli enti locali attraverso l'effettuazione di apposite intese "orizzontali" a livello di Comunità/Territorio Val d'Adige nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9 comma 1 della Legge 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento, come già concordato in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024.

4.3

Le parti, nell'ambito e in attuazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse PNRR – misura M2C4-I4.2, concordano che eventuali somme da stanziare per la copertura finanziaria di potenziali interessi passivi relativi a operazioni di indebitamento resesi necessarie per il completamento del finanziamento di tali opere, possono trovare copertura - in caso di insufficienza di risorse da parte degli enti interessati - a valere sul fondo di cui all'art. 6 comma 4 della legge provinciale n. 36/1993 "Legge provinciale sulla finanza locale" nell'ambito del bilancio 2024-2026.

4.4

Le parti condividono, in relazione alle risorse destinate al finanziamento degli oneri relativi all'assunzione di personale di cui all'art. 6 comma 4 della L.p. n. 36/1993 e previste nei Protocolli d'intesa relativi agli 2021-2022-2023, di consentire l'utilizzo delle risorse prenotate, eventualmente non utilizzate entro la data 31 ottobre, per altre finalità previste dalla citata legge.

4.5

La Giunta Provinciale si impegna a rendere disponibili le risorse per la copertura costi relativi al rinnovo del contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali con riferimento ai servizi socio-assistenziali afferenti alla quota dei trasferimenti correnti destinati alle Comunità relativa al Fondo socio-assistenziale.

4.6

Le parti condividono l'opportunità di costituire un tavolo tecnico, che attraverso l'analisi di dati e la valutazione della situazione attuale, supporti le parti al fine dell'individuazione di soluzioni idonee alla riorganizzazione del sistema degli enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 11 luglio 2024

Il Presidente della Provincia
Maurizio Fugatti

L'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti
locali
Giulia Zanotelli

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie
Paride Gianmoena

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

NOTA METODOLOGICA CONCERNENTE IL RIPARTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE, A SOSTEGNO DELLA SPESA CORRENTE DEI COMUNI CON MARGINE DI PARTE CORRENTE RIDOTTO, QUALE QUOTA INTEGRATIVA DEL FONDO PEREQUATIVO, DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.P. 36/1993.

Preso atto che alcuni comuni manifestano difficoltà nella gestione della parte corrente del bilancio relativa al funzionamento dell'ente nonché all'erogazione di un adeguato livello di offerta dei servizi ai propri cittadini, le parti condividono di destinare Euro 800.000,00.=, derivanti da economie sul fondo specifici servizi comunali, all'integrazione del fondo perequativo dei Comuni che manifestano un ridotto margine di parte corrente individuati secondo i criteri di seguito indicati.

CRITERI DI RIPARTO

I dati considerati sono relativi alla media del biennio 2021-2022, in quanto sono gli ultimi disponibili e quindi maggiormente allineati all'attuale contesto economico e finanziario dei bilanci comunali. Sono stati desunti dalla BDAP (Banca dati delle amministrazioni pubbliche) e dal Portale di finanza pubblica trentina, ovvero dai rendiconti trasmessi tramite interoperabilità qualora i valori non siano stati presenti nelle citate banche dati alla data di elaborazione.

Considerata la finalità delle risorse, ossia di aiutare gli enti con maggior difficoltà di bilancio ed al fine di evitare l'assegnazione di valori irrilevanti, a tutti gli enti interessati è attribuito un finanziamento minimo di importo pari a Euro 5.000,00.

Comuni beneficiari della quota - enti che soddisfano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- non aver adottato politiche IMIS agevolative nel 2024 rispetto alle aliquote standard previste dalla normativa vigente in materia;
- avere un saldo di competenza di parte corrente negativo, al netto di addizionale IRPEF, entrate accantonate e vincolate e risorse relative alla quota "ex-fim" accertate in parte corrente.

Le risorse vengono ripartite secondo i criteri già utilizzati per il riparto della quota integrativa di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2066 di data 20 ottobre 2023, come sinteticamente riportato nel paragrafo successivo.

Parametri di riparto:

- indice di autonomia finanziaria:
(T1E+T3E+quota ex fim estinzione anticipata mutui del 2015)/totale entrate correnti;
- margine di parte corrente rapportato alle entrate correnti:
(70% di O3 netto ex fim)/totale entrate correnti;

- indicatore medio della spesa corrente finanziata da entrate proprie e dalla quota di margine di parte corrente:
(T1S + T4S)*(indice di autonomia finanziaria + margine di parte corrente rapportato alle entrate correnti);
- indicatore medio della spesa corrente potenzialmente non autofinanziata:
(T1S + T4S) – indicatore medio della spesa corrente finanziata da entrate proprie e dalla quota di margine di parte corrente.

Quota delle risorse integrative da assegnare a ciascun comune: l'indicatore medio della spesa corrente non autofinanziata viene proporzionato in relazione alle risorse disponibili con una soglia minima di 5.000,00 Euro.

CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI DI NIDO D'INFANZIA E DI NIDO FAMILIARE A VALERE SUL FONDO SPECIFICI SERVIZI

1. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL TRASFERIMENTO

Ha diritto al trasferimento il comune, la comunità di cui alla L.P. n. 3 del 2006 o le Unioni di comuni con servizio pubblico di nido d'infanzia (asilo nido) e di nido familiare (tagesmutter) organizzati nel rispetto della normativa provinciale di settore.

Nel caso in cui il servizio di asilo nido abbia un bacino di utenza intercomunale il trasferimento è assegnato al comune sede di asilo nido. In tale circostanza è necessaria la stipulazione di uno specifico accordo tra comuni.

2. QUANTIFICAZIONE DEL TRASFERIMENTO – ASILO NIDO

Il trasferimento corrisponde al prodotto del *numero medio di utenti* iscritti o sostenuti nell'anno, con il *trasferimento standard per utente* individuato nel successivo paragrafo 4. Il *numero medio di utenti* è calcolato attribuendo valore 1 all'utente iscritto o sostenuto nell'anno con fruizione del servizio a tempo pieno e attribuendo valore 0,75 in caso di fruizione a tempo parziale.

La quantificazione del finanziamento avviene nel limite della capienza prevista per ogni struttura con uno scostamento aggiuntivo massimo del 10%. In caso di aperture infra-annuali, l'unità temporale minima considerata è la mensilità.

Al trasferimento calcolato nelle modalità sopra indicate si aggiunge il costo complessivo sostenuto dall'ente relativo agli educatori supplementari.

Riassumendo:

$$\text{Trasferimento} = (\text{Numero medio utenti} * \text{Trasferimento standard per utente}) + \text{Costo educatori supplementari}$$

Dove:

$$\text{Numero medio di utenti} = \text{Numero medio di utenti a tempo pieno dei mesi di apertura} + (\text{Numero medio di utenti part-time dei mesi di apertura} * 0,75)$$

3. QUANTIFICAZIONE DEL TRASFERIMENTO – TAGESMUTTER

Il trasferimento corrisponde al prodotto del *numero delle ore fruite* dagli utenti, con il *trasferimento standard per ora fruita* individuato nel successivo paragrafo 4. Il *numero delle ore fruite* dagli utenti corrisponde al numero di ore che il comune ha sostenuto durante l'anno.

Riassumendo:

*Trasferimento = Numero ore fruite e sostenute dal comune * Trasferimento standard per ora*

4. DETERMINAZIONE DEI TRASFERIMENTI STANDARD

Il *trasferimento standard per utente* di asilo nido è fissato in Euro 7.406,50 e si riferisce ad un periodo standard di fruizione del servizio di 11 mesi. Per periodi di fruizione inferiori il valore è proporzionalmente ridotto, considerando quale unità temporale minima la mensilità.

Il *trasferimento standard per ora fruita* del servizio di tagesmutter è fissato in Euro 4,60.

5. RIDUZIONE DELLE ASSEGNAZIONI PER INSUFFICIENZA DI STANZIAMENTO

Le assegnazioni calcolate applicando i criteri descritti nei precedenti paragrafi sono proporzionalmente ridotte in caso di insufficienza delle risorse stanziato.

6. VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI TRASFERIMENTI

Le risorse trasferite sono destinate al finanziamento di servizi socio-educativi della prima infanzia di cui alla legge provinciale di settore.

7. FASI DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL TRASFERIMENTO

1. entro il 28 febbraio di ogni anno gli enti interessati comunicano alla struttura competente in materia di finanza locale:
 - a. le previsioni relative all'anno in corso del *numero medio di utenti* riferito al servizio di asilo nido e del *numero delle ore che si prevede di sostenere* riferito al servizio di tagesmutter. Tali dati sono necessari per l'individuazione dell'assegnazione provvisoria a valere per l'anno in corso;
 - b. i dati relativi all'anno precedente del *numero medio di utenti* riferito al servizio di asilo nido e del *numero delle ore fruita* riferito al servizio di tagesmutter. Tali dati sono necessari per l'individuazione dell'assegnazione a titolo di conguaglio riferita all'anno precedente;
2. entro il 20 settembre di ogni anno gli enti interessati comunicano alla struttura competente in materia di finanza locale:
il *numero medio di utenti* riferito al servizio di asilo nido e il *numero delle ore fruita* riferito al servizio di tagesmutter per il periodo gennaio-agosto e le previsioni relative al periodo settembre-dicembre dell'anno in corso sulla base del numero di utenti iscritti al nuovo anno educativo;
3. entro il 30 giugno di ogni anno si provvede all'assegnazione fino al 70% dei trasferimenti che spetterebbero sulla base dei dati trasmessi dagli enti competenti entro il 28 febbraio e procede all'individuazione dell'assegnazione a titolo di conguaglio con riferimento all'anno precedente;
4. entro il 31 ottobre di ogni anno si provvede all'assegnazione del saldo sulla base dei dati trasmessi dagli enti competenti entro il 20 settembre.

Nell'ambito dell'attività istruttoria possono essere richiesti elementi integrativi qualora la documentazione presentata non sia completa e non risulti esaustiva per valutare l'ammissibilità del finanziamento.

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI

L'erogazione del trasferimento concesso viene effettuato tramite Cassa del Trentino S.p.A. nell'ambito del fabbisogno convenzionale di cassa – mensilità, in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1327 di data 5 agosto 2016 e s.m. - Allegato n. 2.

Qualora, a seguito della certificazione dei dati da parte degli enti, emerga che l'assegnazione spettante risulti inferiore a quanto già concesso, si procede al recupero delle somme assegnate in eccesso prioritariamente a valere su eventuali ulteriori importi spettanti per la medesima finalità ed in caso di incapienza tramite restituzione ovvero compensazione delle somme residue.